Società Italiana di Medicina Certificativa

INDICAZIONI *AD INTERIM* PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO- FISICI NECESSARI ALLA GUIDA DI NATANTI, IMBARACAZIONI DA DIPORTO E MOTO D'ACQUA

Documento aggiornato al 31 luglio 2021[1] [2]

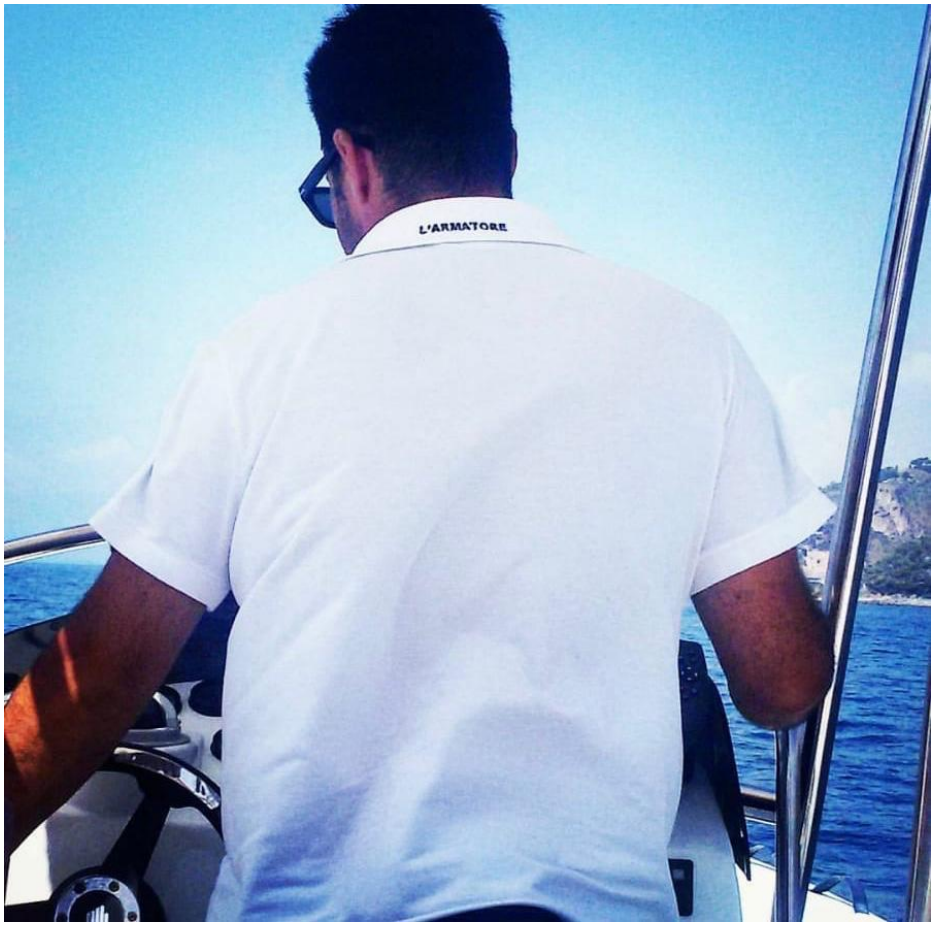

[1] Aggiornamento in rosso per effetti D.Lgs. 160/2020
[2] Aggiornamenti in verde per effetti Legge 108/2021

INDICAZIONI *AD INTERIM* PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO- FISICI NECESSARI ALLA GUIDA DI NATANTI, IMBARACAZIONI DA DIPORTO E MOTO D'ACQUA

Gruppo di lavoro SIMCE

Dott.ssa Annecca Anna
Dott. Angelo Casuccio
Dott. Daniela Manca
Dott. Daniele Pettorelli
Dott. Simone Pieroni
Dott. Guido Polizzi
Dott. Pierpaolo Restaino
Dott. Donato Pompeo De Cesare

Introduzione

Quest'anno è stata modificata la normativa che limitava l'esecuzione degli accertamenti psico-fisici per la conduzione di veicoli natanti alle sole sedi di servizio dei medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 del DM 146/2008.
Tale attività negli ultimi dodici anni poteva espletarsi solo in gabinetti medici presenti presso gli uffici di medicina legale dell'ASL, delle Ferrovie dello Stato e delle strutture militari e/o delle forze di Polizia.

La Società Italiana di Medicina Certificativa ha ritenuto necessario in questo contesto creare un gruppo di lavoro con lo scopo di individuare gli aspetti principali di cui deve tener conto il medico certificatore nelle attività di accertamento dei requisiti psico-fisici necessari alla condotta di natanti ed imbarcazioni da diporto.

Il gruppo di lavoro degli estensori di queste linee guida rimarrà a disposizione di tutte le parti interessate nella definizione delle migliori modalità di riavvio delle attività accertative sia anche per raccogliere eventuali suggerimenti finalizzati al miglioramento del contenuto delle presenti indicazioni.

Il Presidente della Società Italiana di Medicina
Certificativa Dottor Angelo Casuccio

1. OBIETTIVO

Obiettivo di queste linee guida è quello di stabilire un quadro di riferimento normativo e procedurale che consenta di aggiornare il medico certificatore nell'accertamento dei requisiti psico-fisici.

2. CONTESTO NORMATIVO

Le patenti nautiche sono di tipo A, B, C e D. Esse sono disciplinate in linea generale dal Codice Nautico[3] art. 39 comma 6:

La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:

a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e Imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua.

Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità, anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione sono stabiliti i requisiti psico/fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico/fisici per il rilascio e li rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.

Le patenti di categoria A sono disciplinate dall'art. 25 del Regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione[4], abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:

a. entro dodici miglia dalla costa;
b. senza alcun limite dalla costa.

Tali patenti abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista. A richiesta dell'interessato, possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.

Le patenti di categoria B sono disciplinate dall'art. 26; coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Le patenti di categoria C sono disciplinate dall'art. 27, abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra

[3] D. Lgs. 171 del 18 luglio 2005
[4] DM 146 del 29 luglio 2008

persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2. Tali patenti sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.

Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine.

Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il

Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.

3. GIUDIZIO di IDONEITA'

Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica né la convalida della stessa.

Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.

Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza.

Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:

a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.

Commento:

E' pacifico ritenere che le figure professionali preposte all'accertamento dei requisiti siano:

- Il medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario
- Il medico appartenente ai ruoli dei medici del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- Il medico appartenente ai ruoli dei Medici del Ministero della Salute
- Ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
- Medico militare in servizio permanente effettivo
- Medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato
- Medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- Medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza
- Medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi D.M. 31 gennaio 2011

L'accertamento dei requisiti può essere altresì effettuato presso i Servizi di Medicina Legale dell'ASL.

La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno.

Il giudizio di idoneità è demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi.

La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.

Il giudizio di idoneità è inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando è disposto dall' autorità marittima o dal prefetto.

L'accertamento deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.

Avverso il giudizio delle commissioni è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.

Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.

4. REQUISITI DI IDONEITA'

I requisiti di idoneità sono disciplinati dall'Allegato I del D.M. 146/2008 e s.m.i.; è costituito da 3 paragrafi. È tuttavia verosimile che saranno presenti dei paragrafi dedicati ai requisiti per le patenti di tipo D, ossia per disabilità diverse da quelle previste per la patente C; e alle indicazioni per i soggetti affetti da DSA, ossia disturbi specifici dell'apprendimento.

4.1 MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DELLE PATENTI NAUTICHE

Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle stesse coloro che sono affetti dalle seguenti malattie e minorazioni, purché le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione:

A. Affezioni cardiovascolari – dott. Daniele PETTORELLI

La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.

Commento:

Il primo periodo recita "La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione", per tale motivo si dovrà demandare al giudizio della Commissione Medica Locale qualunque tipo di affezione quale (vedasi elenco indicato nella dichiarazione anamnestica):

- Pressione alta normalizzata da trattamento farmacologico,
- Pregresso infarto,
- Angina,
- Pregresso intervento cardiochirurgico,
- Aneurisma,
- Aritmie.

Tuttavia, si ritiene opportuno poter procedere al rilascio dell'idoneità in sede monocratica per quelle affezioni ritenute stabilizzate dal Medico specialista di struttura pubblica che ha in cura il paziente, limitatamente a:

- <u>Ipertensione arteriosa</u>: considerare compatibile il rilascio/rinnovo in sede monocratica se valori pressori nei limiti di normalità e stabili a 6 (sei) mesi dall'inizio del trattamento comportamentale o farmacologico;
- <u>Patologia ischemica del miocardio</u>: considerare compatibile il rilascio/rinnovo in sede monocratica in caso di infarto miocardico o cardiopatia ischemica cronica non infartuale, passato almeno un anno da efficace trattamento di rivascolarizzazione coronarica percutanea (PCI) o chirurgica (BPAC), che presenti le seguenti caratteristiche:
    - assenza di sintomatologia aritmica maggiore o anginosa residua sia a riposo che

sotto sforzo, dimostrata con test ergometrico,
  - normale funzione contrattile ventricolare sinistra intesa come FE≥52% nel sesso maschile e ≥54% nel sesso femminile, dimostrata con ecocardiogramma o altra metodica di imaging (ad es. risonanza magnetica).
- Pregresso intervento cardiochirurgico: considerare compatibile il rilascio/rinnovo in sede monocratica in caso di:
  - riparazione chirurgica (sostituzione valvolare con protesi NON rientra in questa categoria) della valvola mitralica con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento);
  - riparazione chirurgica di difetto interatriale (DIA) o difetto interventricolare (DIV) con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento);
  - riparazione chirurgica o percutanea di forame ovale pervio (PFO) con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento),
  - efficace asportazione di mixoma atriale con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento).
- Aritmie: considerare compatibile il rilascio/rinnovo in sede monocratica in caso di:
  - aritmia sopraventricolare (ad es. extrasistolia sopraventricolare, fibrillazione atriale, flutter atriale e tachicardie sopraventricolari come TRNAV, TRAV/WPW, ecc.) in assenza di cardiopatia strutturale confermata da metodica di imaging (ecocardiogramma o risonanza magnetica cardiaca) ed in controllo farmacologico (ad almeno sei mesi dall'inizio della terapia) o se trattata in maniera definitiva con efficace procedura ablativa (ad almeno sei mesi dall'intervento);
  - pacemaker ("loop recorder" e defibrillatori impiantabili o ICD/CRTD NON rientrano in questa categoria) con le seguenti caratteristiche:
    - almeno 3 (tre) mesi dall'impianto,
    - età del paziente maggiore di 50 anni,
    - corretto funzionamento del dispositivo,
    - adesione ai controlli periodici del dispositivo,
    - stima della durata residua della batteria superiore alla validità prevista da legge della nuova idoneità,
    - elettrocateteri in sede da meno di 10 anni (cut-off per possibili malfunzionamenti degli elettrocateteri).

a. Malattie respiratorie – dott. Donato Pompeo DE CESARE

La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.

Commento:
Si ritiene opportuno inserire specifica domanda nel modulo "Dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico" (**Annesso 1**) – Sussistono patologie dell'apparato respiratorio (es. asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica, enfisema polmonare, broncopatia cronico ostruttiva – BPCO).

B. Diabete – dott. Angelo CASUCCIO

In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la patente nautica non è rilasciata e convalidata ai soggetti diabetici.
Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non ottimale, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validità della patente non può superare i due anni. Per i soggetti diabetici con buono stato di controllo glicemico della malattia, in assenza di complicazioni clinicamente evidenziabili, la validità della patente può essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall'articolo 36, comma 3, del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che è conservata agli atti.
In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio è demandato alla commissione medica locale.

Commento:
L'allocuzione "***clinicamente evidenziabili***", comporta un atteggiamento più severo nel rilascio dell'idoneità alla conduzione di veicoli nautici, rispetto alla conduzione di autoveicoli. Si deve altresì rammentare che la validità della patente nautica è di 10 anni fino ai 60 anni, di 5 anni oltre tale età. Si ritiene corretto demandare il giudizio alla Commissione Medica Locale in presenza di un controllo glicemico NON ADEGUATO, o in presenza di complicanze. Per maggiori informazioni si rimanda all'Allegato A, dove è presente anche il modulo che dovrà rilasciare lo specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche.

C. Malattie endocrine – dott. Donato Pompeo DE CESARE

In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entità tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate e convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.
Commento:
Nella dichiarazione anamnestica (**Annesso 1**) sono indicati alcuni organi, quali tiroide, surreni ed ipofisi che se affetti da patologie gravi, potrebbero compromettere la sicurezza della navigazione. In presenza di forme endocrine gravi il giudizio è demandato alla Commissione Medica Locale.

D. Epilessia – dott.ssa Rosanna ANNECCA

La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validità della patente non può superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.

Commento:

Come per altre patologie, anche in questo caso il legislatore ha attuato dei controlli più stringenti su coloro che sono affetti da patologie epilettiche, demandando il giudizio alla Commissione Medica Locale. Si rammenta altresì, che possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da:

- encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
- malattie del sistema nervoso periferico;
- postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

E. Malattie psichiche – dott. Guido POLIZZI

Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

Commento:

Come per altre patologie, anche in questo caso il legislatore ha attuato dei controlli più stringenti su coloro che sono affetti da patologie psichiatriche, demandando il giudizio alla Commissione Medica Locale. È opportuno precisare che in ogni caso la validità della patente non dovrebbe essere superiore a due anni.

F. Sostanze psicoattive – dott. Guido POLIZZI

La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che comunque consumino abitualmente, ancorché in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell'unità. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a 2 anni.

Commento:

Come per altre patologie, anche in questo caso il legislatore ha attuato dei controlli più stringenti su coloro che sono affetti da patologie psichiatriche, demandando il giudizio alla Commissione Medica Locale. È opportuno precisare che in ogni caso la validità della patente non dovrebbe essere superiore a 18 mesi. Nel caso di paziente in trattamento psicofarmacologico con farmaci in grado di alterare lo stato di vigilanza, la commissione può

ritenere utile acquisire documentazione sanitaria dello specialista che ha in cura il paziente e richiedere valutazione ad uno specialista di struttura pubblica, in questo caso la durata della patente nautica non può essere superiore a 2 anni.

G. Malattie del sangue – dott. Simone PIERONI

In caso di gravi malattie del sangue di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale può avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

Commento:

Si dovrà demandare al giudizio della Commissione Medica Locale qualunque tipo di affezione quale:

- malattie linfoproliferative acute e croniche quali leucemie acute e croniche, linfomi (m. di Hodgkin, linfomi non-Hodgkin), gammapatie monoclonali (mieloma multiplo, plasmocitoma, macroglobulinemia di Waldenstrom, crioglobulinemie, amiloidosi, malattia delle catene pesanti), istiocitosi. **Solo nel caso di gammapatia monoclonale benigna (MGUS), considerato che il monitoraggio di tale patologia avviene frequentemente e talvolta non prevede assunzione di farmaci, la validità della patente può essere confermata da parte dei medici individuati dall'articolo 36, comma 3, del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista ematologo operante presso strutture private o pubbliche, che è conservata agli atti.**
- Sindromi mieloproliferative acute e croniche: leucemia mieloide acuta e cronica, sindromi mielodisplastiche, mielofibrosi primaria, sindromi ipereosinofile, mastocitosi. **Solo nei casi di policitemia vera e trombocitemia essenziale, la validità della patente può essere confermata da parte dei medici individuati dall'articolo 36, comma 3, del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista ematologo operante presso strutture private o pubbliche, che è conservata agli atti.**
- Coagulopatie ereditarie e acquisite incluse le assunzioni di anticoagulanti a scopo profilattico e terapeutico.

H. Malattie dell'apparato urogenitale – dott. Donato Pompeo DE CESARE

La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell'organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validità della patente non può essere superiore a cinque anni.

Commento:

Come per altre patologie, anche in questo caso il legislatore ha attuato dei controlli più stringenti su coloro che sono affetti da insufficienza renale cronica grave, demandando il

giudizio alla Commissione Medica Locale. Tuttavia considerato che il trattamento dialitico è riservato alle forme più gravi, il medico monocratico potrà rilasciare l'idoneità alla conduzione di patenti di categoria A, purché entro le 12 miglia, ai pazienti affetti da insufficienza renale lieve o moderata, sulla base di un'attestazione di specialista nefrologo operante presso strutture pubbliche, che è conservata agli atti. Coloro che sono affetti da tubulopatie sono da rinviarsi al giudizio della Commissione medica locale.

4.2 IDONEITÀ ALLA DIREZIONE NAUTICA

Coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.
Coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle quali la patente abilita. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l'interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.
Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da:

- encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
- malattie del sistema nervoso periferico;
- postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A o B, con validità non superiore a due anni.

4.3 REQUISITI VISIVI ed UDITIVI

Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

A. REQUISITI VISIVI – dott.ssa Daniela MANCA

Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distingue- re rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neuro-otticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.
In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva

non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a con- tatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. La validità della patente non può eccedere i cinque anni.
Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato è colpito da diplopia.
In caso di trapianto corneale, la validità della patente non può eccedere i cinque anni.
Nel caso in cui è accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.

Commento:

Il primo requisito richiesto per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche è la normalità del campo visivo, prerogativa richiamata nel punto F in cui si specifica che "*Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico*". In questo ambito potremmo quindi ritrovarci a valutare sia esami eseguiti con entrambi gli occhi aperti che danno informazioni complessive più attendibili, frutto di eventuali compensazioni sia campi visivi monoculari, i quali sono più diffusi nella pratica clinica in quanto permettono una quantificazione più precisa dell'integrità anatomo funzionale del singolo occhio. Valutando questi ultimi emergono più precocemente alterazioni dovute a patologie degenerative come il glaucoma che tipicamente intacca prima la visione periferica o come le maculopatie, legate all'età o associate al diabete, che possono produrre tipicamente difetti centrali o paracentrali particolarmente pericolosi dal punto di vista funzionale. Questi ultimi intaccano lo spazio della nostra fissazione creando disorientamento e riducendo notevolmente la capacità visiva. L'integrità della sensibilità cromatica è un requisito espressamente richiesto, in quanto le luci di navigazione sono di colore rosso, verde e bianco e questi colori devono quindi essere distinti rapidamente e con sicurezza. I disturbi nella percezione dei colori possono interessare tutti e tre i colori fondamentali (acromatopsia) o uno solo (discromatopsia). Esistono forme di natura genetica come il daltonismo con cui il paziente convive dalla nascita e di cui può anche non essere a conoscenza o forme acquisite insorte in seguito a lesioni a carico della retina (retinopatie), del nervo ottico (neuropatie ottiche) o di determinate zone del cervello (ictus cerebrale). I test diagnostici non sono invasivi e le tavole di Ishihara sono forse le più impiegate. Sono valide in particolar modo per la diagnosi di difetti congeniti della visione dei colori dell'asse rosso-

verde (non viene indagato l'asse blu-giallo). Si tratta di 38 tavole contenenti dei piccoli cerchi di diverso colore, ma dalla medesima luminosità, vi sono numeri, percorsi da seguire con una matita (nel caso di bambini o analfabeti); vi sono anche delle tavole, dette "di confusione", dove solo coloro che hanno una visione cromatica alterata riescono a vedere dei numeri. Le tavole di Ishihara devono essere poste a una distanza di circa 40 cm dal soggetto e per alcuni è quindi necessaria la correzione per vicino e il test può essere eseguito sia in modalità monoculare che binoculare. Si ricorda che i difetti congeniti sono sempre binoculari, mentre quelli acquisiti possono essere anche monoculari. Un altro test molto attendibile per la valutazione del senso cromatico è il test di Farnsworth di cui esistono diverse versioni: una molto sensibile e completa (sia per quanto riguarda i difetti congeniti che quelli acquisiti) è il test di Farnsworth-Munsell 100 tinte costituito da capsule di diverso colore che il soggetto esaminato deve ordinare rispettando la corretta sequenza cromatica. Si tratta di un test particolarmente valido, ma è utilizzato poco frequentemente a causa della sua complessità per cui ne esiste una variante più rapida e fruibile composta da 15 tinte. Nella patente nautica viene richiesta un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10, ovvero si valuta l'adattamento al buio, il fenomeno per cui il sistema visivo (pupilla, retina e corteccia occipitale) si adatta alla riduzione della luminosità. Si esegue in una sala oscurata, lo schermo del monitor è anch'esso scuro e si chiede di riconoscere le lettere presentate. La normativa afferma che "*per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corioretiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%*". Non si esclude quindi la presenza di fattori di rischio specifici o la compresenza di alcune patologie anche gravi dell'occhio, che però non devono compromettere funzionalmente il sistema visivo. La sensibilità al contrasto misura la capacità della retina di percepire le differenze di illuminazione fra un oggetto e lo sfondo che può essere alterata pur in presenza di un'acuità visiva perfettamente normale. Per l'esecuzione del test il soggetto viene posto a 3 metri dalla tavola ottotipica (o dispositivo elettronico equivalente). L'illuminazione ambientale durante il test dev'essere tale da garantire sulla tavola valori di illuminamento intorno ai 300 lux e al soggetto viene richiesta l'individuazione della tripletta corrispondente al valore logaritmico di 1,20 pari ad un contrasto del 6% (0,063). La normativa prevede per la visione binoculare che "*l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10" ovvero si intende una semplice somma dell'acuità visiva dei singoli occhi che nel peggiore non deve essere inferiore a 4/10. Questo livello può essere raggiungibile anche con "correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie*. Questa precisazione è necessaria perché le immagini "costruite" sulla retina e sulla corteccia visiva da due occhi così diversi spesso non riescono a essere coerenti e quindi il cervello "sopprime" le informazioni di uno dei due creando un disturbo funzionale. "*I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.*" In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre. Il visus raggiunto dopo interventi chirurgici che prevedono la sostituzione del cristallino naturale con lenti artificiali (pseudofachiche), come il comunissimo intervento di cataratta, o che prevedono l'impianto di ICL (lenti intraoculari applicate per la correzione di vizi refrattivi) deve essere considerato in sede di visita come visus naturale e la validità della patente non può eccedere i cinque anni. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato è colpito da diplopia. Questo sintomo si manifesta quando un'immagine

appare sdoppiata e non semplicemente sfuocata nei suoi margini. E' un sintomo ben definito che può manifestarsi su un singolo occhio e la causa è più spesso dovuta a patologie oculari come disturbi refrattivi non corretti, la cataratta o la maculopatia oppure può trattarsi di una diplopia binoculare soppressa dalla copertura di uno dei due occhi e che più facilmente è dovuta a cause neurologiche come le neuriti, basti pensare alla sclerosi multipla e alla presentazione più comune della neurite ottica retrobulbare. La norma prevede che in caso di trapianto corneale, la validità della patente non possa eccedere i cinque anni. Si tratta infatti di un intervento estremamente complesso che attualmente può lasciare anche minimi o nulli esiti funzionali ma che può esitare in astigmatismi importanti, opacità croniche o nuovi sfiancamenti della curvatura che richiedono un follow up funzionale più stretto. "*Nel caso in cui è accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni*". Questa categoria è probabilmente volutamente generica ma vi rientrano tutte quelle patologie degenerative oculari che non escludono automaticamente il paziente per i requisiti ma che richiedono uno stretto controllo nel tempo degli esiti funzionali che producono. Parliamo del cheratocono, che colpisce tipicamente pazienti giovani, o delle maculopatie e del glaucoma più diffusi nella popolazione anziana.

B. REQUISITI UDITIVI – dott. Pierpaolo RESTAINO

Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

Commento:

Il legislatore consente il rilascio e la convalida dell'idoneità alla guida di imbarcazioni a soggetti che posseggono una percezione biaurale a metri 8 con una percezione minima concessa a metri 2 anche con ausili alla comunicazione.
Resta buona pratica acquisire il certificato di corretta funzionalità delle protesi da parte del centro protesico.
La VOC è l valore che corrisponde alla media della percezione espressa in dB per le frequenze 500, 1000, 2000, 3000 secondo il seguente schema:

dB	**m**
0	20
5	10
10	8
15	7
20	6
25	5
30	4
35	3

40	2,5
45	2
50	1,5
55	1
60	0,5
65	0,5
70	0,25
75	0,25
80	Ad concham